



Comune di
Campiglia dei Berici
Provincia di Vicenza

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ACCESSO E L'EROGAZIONE DEGLI INTERVENTI ECONOMICI DI ASSISTENZA SOCIALE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 20/09/2016

CAPO I°

PRINCIPI GENERALI

ART. 1

“OGGETTO”

Il presente Regolamento – in seguito definito Regolamento - disciplina i criteri di accesso, la gestione e l'erogazione degli interventi economici di assistenza sociale finalizzati a prevenire, superare o ridurre le condizioni di bisogno di persone singole e famiglie derivanti da inadeguatezza del reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, secondo i principi di pari opportunità, non discriminazione, universalità e diritti di cittadinanza in coerenza con gli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione.

ART. 2

“FINALITÀ DEGLI INTERVENTI”

Il servizio di Assistenza socio-economica, in linea con i principi di cui alla Legge 8 novembre 2000, n. 328 sul sistema integrato dei servizi sociali e con gli obiettivi del Piano regionale, così come individuati nel Piano di Zona dei servizi sociali dell'Ulss n. 6, persegue le seguenti finalità:

- la promozione e l'acquisizione dell'autonomia delle persone economicamente e socialmente più deboli attraverso percorsi di sostegno che prevedono l'attivazione delle risorse personali, familiari, istituzionali e informali presenti nel territorio e la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato della comunità locale;
- la prevenzione, il contenimento, il superamento delle situazioni di disagio socio-economico e il contrasto al processo di esclusione e di cronicizzazione del disagio sociale;
- la tutela delle persone in particolari condizioni di fragilità e di non autosufficienza che necessitano di interventi residenziali.

Gli interventi del Regolamento vanno ad integrare il più articolato sistema di provvidenze economiche erogate da altri soggetti pubblici o privati che, a vario titolo, supportano i nuclei familiari e/o i singoli.

Pertanto essi vanno posti in relazione alle altre risorse assegnate dal sistema integrato dei servizi in un'ottica di rete e sussidiarietà, anche ai fini della loro quantificazione.

ART. 3

“DESTINATARI”

Sono destinatari degli interventi economici di assistenza sociale le persone e le famiglie residenti nel Comune di Campiglia dei Berici che versano in stato di bisogno socioeconomico, nel rispetto delle norme dello Stato e degli accordi internazionali nonché delle disposizioni regionali.

I cittadini stranieri non appartenenti all'Unione Europea devono essere in possesso di un titolo di soggiorno in corso di validità.

I richiedenti devono essere in possesso di un ISEE inferiore alla soglia di accesso definita all'art.6 del presente regolamento.

Gli interventi assistenziali di natura socio-economica vengono destinati in via prioritaria alle persone in stato di bisogno, prive di rete familiare e che non possono, per particolari e accertati motivi, svolgere attività lavorativa.

Gli interventi economici a favore di persone in stato di bisogno ed inserite in strutture residenziali possono essere assicurati alle sole persone residenti nel Comune di Campiglia dei Berici prima dell'ingresso in struttura, con le modalità previste dall'art. 6 della Legge n. 328/2000 e dalla normativa regionale.

ART. 4

“ACCESSO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIO-ECONOMICA”

Gli interventi economici di assistenza sociale sono garantiti in via secondaria rispetto a tutte le altre prestazioni di natura socio-economica e previdenziale a cui la persona o il nucleo familiare possono aver titolo. Di conseguenza, prima di accedere al servizio di assistenza economica sono fornite, attraverso il Servizio Sociale, le informazioni sui contributi e sulle agevolazioni previste a livello nazionale, regionale e locale nonché sui servizi presenti nel territorio.

Le persone svantaggiate, invalide e/o disabili si devono necessariamente rivolgere all'apposito Servizio di Inserimento Lavorativo dell'Ulss (SIL).

Le persone in età lavorativa ed in particolare i nuclei familiari monoreddito sono indirizzati alle agenzie per l'impiego ed ai servizi di supporto familiare ed educativo per agevolare l'occupazione dei propri componenti.

Gli interessati al servizio di assistenza socio-economica sono chiamati ad attivarsi, anche con il supporto dei servizi sociali territoriali, per ottenere le agevolazioni e i servizi di cui possono usufruire, come condizione necessaria per poter beneficiare di eventuali contributi economici assistenziali da parte del Comune di Campiglia dei Berici.

Il Servizio Sociale potrà promuovere il ricorso all'istituto dell'Amministratore di sostegno, così come previsto dalla Legge 9 gennaio 2004, n. 6, per quelle persone che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trovino nell'impossibilità di provvedere ai propri interessi.

ART. 5

MOTIVI DI ESCLUSIONE

Costituiscono motivi di esclusione:

- a) Isee superiore alla soglia di accesso definita all'art.6;
- b) titolarità di diritti di proprietà, superficie, usufrutto, su beni immobili ad eccezione dell'abitazione (compresa una sola pertinenza) in cui risiede il nucleo familiare richiedente, che deve essere ricompresa in una delle seguenti categorie catastali: A/2, A/3, A/4, A/5, A/6;
- c) possesso dei seguenti beni mobili registrati:
 - uno o più autoveicoli di potenza massima superiore a 50 kW immatricolati nei 36 mesi precedenti la richiesta di intervento;
 - uno o più motocicli di cilindrata pari o superiore a 500 cc (o di potenza equivalente) immatricolati nei 36 mesi precedenti la richiesta di intervento;
 - camper e unità mobili, ad eccezione di quelli adibiti ad uso abitativo;

- uno o più natanti o barche da diporto.

d) manifesta incongruenza fra quanto dichiarato ed il tenore di vita mantenuto dal richiedente;

e) mancata presentazione alle verifiche periodiche;

f) mancata adesione e mancata collaborazione nell'attuazione del progetto personalizzato e/o inosservanza degli impegni presi (ricerca attiva di occupazione, cura nei confronti dei congiunti, servizio di volontariato alla comunità locale, ecc.);

g) disponibilità di patrimonio mobiliare superiore ad €2.000,00;

h) mancata attivazione nel reperimento di risorse nell'ambito familiare allargato (familiari tenuti agli alimenti ex art. 433 del C.C.).

ART. 6

SOGLIA DI ACCESSO E PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA.

La soglia di accesso indica la soglia di natura economica al di sotto della quale il nucleo familiare si definisce in stato di bisogno, cioè non dispone delle risorse finanziarie necessarie a far fronte ai bisogni primari della vita quotidiana (nutrizione, vestiario, abitazione).

Per nucleo familiare deve intendersi di norma quello definito dall'art. 4 del D.P.R. n. 223 del 30/05/89, così come risulta dallo stato di famiglia anagrafico. Rispetto a tale composizione possono essere riconosciute deroghe in casi particolari (ad esempio quando si accerti l'allontanamento di un componente che non abbia provveduto alla prescritta variazione anagrafica).

La soglia di accesso rappresenta un valore economico standardizzato, che, posto in raffronto con l'Isee del richiedente, determina la misura massima della prestazione di assistenza economica erogabile. Tale operazione viene realizzata sulla base dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate.

La soglia di accesso è pari all'importo annuo della pensione minima erogata dall'Inps (importo aggiornato annualmente).

Il contributo economico annuo erogabile, proposto dall'assistente sociale, viene determinato tenendo conto del confronto tra la soglia di accesso e l'Isee del richiedente, secondo le modalità di seguito indicate.

Se le provvidenze economiche del nucleo del richiedente sono tutte soggette alla dichiarazione dei redditi e se l'Isee del nucleo è inferiore alla soglia di accesso può essere proposto un intervento economico annuo massimo uguale alla differenza tra la soglia di accesso e l'Isee del richiedente, moltiplicato per il coefficiente della scala di equivalenza, secondo i parametri vigenti.

Se il nucleo del richiedente percepisce provvidenze economiche fiscalmente esenti, escluse dalla dichiarazione dei redditi, l'ammontare complessivo annuo di queste entrate, percepite nell'anno in corso, deve essere sottratto dall'intervento economico massimo erogabile nell'anno, calcolato secondo le indicazioni del comma precedente.

La formula per calcolare l'intervento economico annuo massimo erogabile è la seguente:

Intervento Economico Massimo	=	[(soglia di accesso – Isee) x Coefficiente della Scala di Equivalenza]	Provvidenze - Economiche Fiscalmente Esenti
------------------------------	---	--	--

Casi particolari:

a) Isee pari a zero:

si procede ugualmente al calcolo, dopo aver richiesto la dichiarazione sostitutiva relativa agli importi percepiti a qualsiasi titolo.

b) Situazione economica modificata rispetto all'isee in corso di validità:

se la situazione economica del richiedente, alla data della presentazione dell'istanza, è palesemente difforme, per eventi non imputabili alla sua volontà, da quella sottesa all'Isee in corso di validità, che pertanto risulta non più realistico, verrà richiesta l'isee corrente. Quindi si procede al calcolo per la determinazione del contributo con le modalità descritte nel presente articolo, prendendo come riferimento tutte le entrate del nucleo dell'anno in corso, comprese quelle relative agli ammortizzatori sociali, se presenti, con riferimento temporale al mese.

L'intervento economico può essere erogato con periodicità mensile o in forma straordinaria.

Il cittadino ammesso alla prestazione in via continuativa, qualora mutino sostanzialmente la composizione del nucleo familiare e/o le condizioni economiche, è tenuto a darne comunicazione al Comune entro un mese dal fatto modificativo.

ART. 7

“PRESA IN CARICO E PIANO INDIVIDUALIZZATO DI ASSISTENZA”

I destinatari di cui all'art.3 saranno coinvolti all'interno di un “percorso di aiuto sociale” finalizzato a garantire il perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 2.

La presa in carico si articola in tre momenti:

1. una fase di valutazione preliminare effettuata dall'Assistente Sociale attraverso l'ascolto e la ridefinizione della domanda espressa da e con la persona e dei bisogni che vi sottendono. Questa fase prevede anche la messa in rete delle risorse della persona, della famiglia, del contesto sociale di appartenenza, dei servizi pubblici e del privato sociale;
2. predisposizione di un piano individualizzato di assistenza che preveda l'assunzione di precisi compiti, impegni e responsabilità da parte della persona e/o dei componenti del nucleo familiare al fine di superare la condizione di bisogno;
3. verifica degli impegni assunti dalla persona e degli esiti dell'intervento.

In casi di particolare e motivata urgenza, il Servizio Sociale interviene anche senza l'intervento dell'Assistente Sociale.

ART. 8

“COINVOLGIMENTO DELLA RETE PARENTALE”

La quantificazione degli interventi verrà posta in relazione alla capacità di aiuto ed alle risorse proprie della rete parentale.

Gli interventi economici da parte del Comune di Campiglia dei Berici, fatto salvo che non sussistano condizioni di estrema urgenza, vengono infatti concessi:

- a) qualora non vi siano soggetti civilmente obbligati ai sensi del disposto del titolo tredicesimo del libro primo del codice civile, in grado di provvedervi in tutto o in parte;
- b) per il tempo strettamente necessario a consentire al soggetto richiedente di esperire quanto giuridicamente necessario al fine di ottenere dai soggetti civilmente obbligati l'adempimento dei loro doveri ai sensi del disposto del titolo tredicesimo del libro primo del codice civile, fatte salve le situazioni ravvisate dall'Assistente sociale e da questa motivate nella relazione tecnico professionale in cui sia rilevata la necessità, a tutela del beneficiario, di mantenere in essere rapporti con i propri familiari che risulterebbero altrimenti pregiudicati o in cui sia rilevato il rischio che l'impossibilità psicologica del richiedente di attivare le procedure nei confronti dei soggetti civilmente obbligati lo induca a scegliere di permanere in condizioni che possono essergli gravemente pregiudizievoli.

Capo II°

INTERVENTI ECONOMICI

ART. 9

“TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI ECONOMICI DI ASSISTENZA SOCIALE”

Gli interventi economici erogati dal Comune di Campiglia dei Berici sono strumenti per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente art. 2 e si articolano in:

- Contributi economici continuativi;
- Contributi economici straordinari;
- Contributi economici straordinari finalizzati:
 - 1) Contributi per emergenza abitativa
 - 2) Contributi per eventi luttuosi
 - 3) Contributi per particolari spese relative alla stagione invernale e all'emergenza calore;
- Sostegno economico finalizzato ad un servizio alla Comunità Locale;
- Contributo avvio locazione
- Contributi provinciali per minori riconosciuti da un solo genitore.

ART. 10

“CONTRIBUTI ECONOMICI CONTINUATIVI”

E' un intervento economico rivolto a persone sole o nuclei familiari che si trovino in una situazione economica non sufficiente al soddisfacimento dei bisogni primari, quale misura di contrasto alla povertà.

Il soggetto richiedente il contributo è tenuto a dichiarare il proprio stato di particolare bisogno e l'eventuale disponibilità socio-economica della propria rete familiare e sociale.

Sono ammissibili interventi economici a carattere continuativo o periodico, nelle situazioni di seguito riportate:

- a) documentato mutamento repentino da una situazione socio-economica familiare adeguata ad una di grave dissesto, non superabile nel breve periodo, tale da non consentire il soddisfacimento dei bisogni primari essenziali;
- b) perdurare di condizioni socio economiche gravemente disagiate, conseguenti ad una complessiva condizione di disadattamento sociale, non modificabile nel breve periodo e nell'ambito della quale è necessario provvedere alla protezione dei soggetti deboli;
- c) condizioni di grave emarginazione sociale determinata da cause soggettive e/o fattori oggettivi che richiedano una presa in carica dei soggetti, ai fini della soddisfazione dei bisogni primari, per rendere gli stessi in grado di superare la situazione critica;
- d) condizione economica che per motivi di età, composizione del nucleo familiare, salute, assenza di parenti o indifferenza degli stessi, non risulti modificabile nel breve periodo e la stessa sia tale da non consentire il soddisfacimento dei bisogni minimi essenziali.

Gli obbligati agli alimenti ai sensi del titolo tredicesimo del libro primo del codice civile sono, ove possibile, convocati preliminarmente, allo scopo di verificare il loro coinvolgimento nel progetto assistenziale e/o, avendone i mezzi, per far fronte in tutto o in parte alle esigenze economiche per le quali è richiesto l'intervento dell'Unione ed eventualmente attivare gli istituti di tutela previsti dalla normativa.

L'intervento economico continuativo può essere concesso a persone o nuclei familiari che hanno un indicatore ISEE mensile (calcolato dividendo l'ISEE per 12 mensilità) inferiore al valore soglia mensile - importo pensione minima INPS fissato ogni anno per Legge.

I contributi economici continuativi saranno sottoposti all'attenzione della Giunta Comunale previa acquisizione di relazione dell'Assistente Sociale.

ART. 11

“CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI”

L'intervento economico straordinario consiste nell'erogazione di un contributo “una tantum”, finalizzato ad integrare la situazione socio-economica della persona e/o del nucleo in presenza di eventi e/o oneri economici straordinari.

Tali interventi possono essere concessi, in una o più soluzioni, a persone o nuclei familiari in condizione di bisogno socio-economico definito con un valore soglia annuale inferiore all'importo pari all'importo di € 8312.96.

La condizione di bisogno socio-economico viene calcolata tenendo conto dell'ISEE annuale del nucleo.

Tali modalità per l'accesso e l'erogazione dei contributi economici straordinari sono così visualizzabili:

MODALITA' DI ACCESSO PER CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI

CONDIZIONE DI BISOGNO SOCIO - ECONOMICO	inferiore	VALORE ANNUALE SOGLIA
ISEE ANNUALE DEL NUCLEO	<	€ 8312.96.

Il contributo erogabile non potrà in genere superare l'importo annuale di € 1.500,00 da erogarsi in una o più soluzioni.

Di norma non potranno essere valutate le richieste di contributo straordinario da parte di persone e/o nuclei familiari con patrimonio mobiliare, risultante anche dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica dell'ISEE, uguale o superiore a € 5.000,00.

Per ogni erogazione il servizio sociale verificherà l'assenza di inadempimenti del singolo e/o del nucleo rispetto al "piano personalizzato di assistenza" concordato preventivamente in base all'art. 5.

L'erogazione di tali contributi è subordinata all'assenza di eventuali altri finanziamenti previsti da altre norme destinate a sostenere le famiglie. In tal caso il servizio sociale assisterà il richiedente nella singola azione rivolta agli uffici preposti.

Sono di norma ammesse a contributo (entro i valori massimi di cui sopra):

- a) bollette luce, acqua, gas.
- b) spese per trasloco;
- c) spese relative all'accudimento dei figli, quando sostenere tale onere consente ai genitori di mantenere/intraprendere un'attività lavorativa e non sia stato possibile accedere ad altri servizi presenti nel territorio;
- d) spese scolastiche (mensa, trasporto, acquisto libri, rette asilo nido, rette scuola materna....);
- e) spese per acquisto farmaci generici, ove presenti, secondo prescrizione medica. Sono escluse le spese per acquisto di farmaci già coperti dal SSN;
- f) tickets sanitari di diagnostica strumentale qualora non coperti dal SSN (con presentazione di prescrizione medica);
- g) spese dovute a particolare alimentazione, prescritta dal medico di famiglia o specialista;
- h) spese per imposte, tasse, contributi e tariffe;
- i) pronta accoglienza convenzionata. La permanenza potrà avere durata massima di 20 giorni.

Ogni spesa dovrà essere debitamente documentata.

ART. 12

“CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI FINALIZZATI”

I contributi economici straordinari finalizzati si caratterizzano come interventi economici straordinari a sostegno di alcune particolari spese per situazioni di emergenza abitativa e per eventi luttuosi, per le particolari spese relative alla stagione invernale, per emergenza calore.

1) Contributi per emergenza abitativa – avvio locazione

I contributi per emergenza abitativa / avvio alla locazione consiste nell'erogazione “una tantum” di una somma per l'avvio di un nuovo contratto di locazione per un alloggio commisurato alle necessità del nucleo familiare. Tale contributo copre l'importo del deposito cauzionale ed eventualmente la prima mensilità corrente fino ad un massimo di €1.500,00, ed è erogabile in un'unica soluzione.

L'Assistente Sociale, nell'ambito di un progetto personalizzato e complessivo, propone l'intervento.

I contributi per l'avvio della locazione erogabili sono stabiliti in base alle disponibilità di bilancio.

2) Contributi per eventi luttuosi

In presenza di condizioni di bisogno socio-economico, accertato con le modalità di cui ai precedenti art. 6 e 10, e di spese funebri può essere erogato un contributo economico “una tantum” fino ad un importo pari al 70% della spesa ammessa a detrazione di imposta per oneri di spese funebri, al netto della detrazione stessa.

Per l'anno 2016 / Anno di imposta 2015 l'onere ammesso alla detrazione è pari a €. 1.550,00 e di conseguenza, effettuata la detrazione del 19%, il contributo massimo erogabile risulta pari a € 879,20.

3) Contributi per particolari spese relative alla stagione invernale e all'emergenza calore

Per le persone e i nuclei familiari già seguiti dai Servizi Sociali territoriali e per gli invalidi e/o anziani, privi di una adeguata rete familiare e in situazione di bisogno socio-economico, accertato con le modalità di cui ai precedente art. 5 e art. 10, può essere erogato un contributo economico pari a € 512,00, per ciascuna spesa relativa alla stagione invernale e all'emergenza calore.

L'intervento è collocato nell'ambito del piano personalizzato di assistenza” concordato preventivamente in base all'art. 5.

ART. 13

SOSTEGNO ECONOMICO FINALIZZATO AD UN SERVIZIO ALLA COMUNITA' LOCALE

Il sostegno economico finalizzato ad un servizio alla comunità locale consiste in interventi a favore di soggetti o nuclei familiari, con lo scopo di coinvolgere in modo attivo il fruitore dell'intervento, rendendolo partecipe all'azione di recupero sociale, prevedendo e definendo delle prescrizioni che l'interessato deve svolgere nell'ambito del volontariato a favore della comunità locale.

Il progetto personalizzato dovrà contenere le modalità di impegno dell'interessato, che non si dovrà configurare in alcun modo come prestazione di tipo lavorativo.

I requisiti per l'accesso a tale tipologia di contributo sono quelli indicati all'art.4 del presente regolamento.

ART. 14

“CONTRIBUTI PROVINCIALI PER I MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENITORE”

Per i minori riconosciuti dalla sola madre la Provincia assicura i relativi interventi sociali, secondo quanto previsto dall'art. 34 della Legge Regionale 2/2002.

In base allo specifico accordo di collaborazione tra l'Amministrazione provinciale di Vicenza ed il Comune di Campiglia dei Berici, gli interventi socio-assistenziali a favore di minori riconosciuti da un solo genitore vengono sostenuti dalla Provincia, previa valutazione del bisogno effettuata dal Servizio Sociale comunale in base al proprio regolamento.

I contributi possono essere erogati al genitore o all'affidatario del minore riconosciuto da un solo genitore, la cui condizione di bisogno socio-economico, calcolata secondo le modalità descritte nel precedente art. 8, sia inferiore al valore soglia annuale di € 18.000,00.

Il contributo massimo erogabile, pari oggi a € 40000 mensili, viene stabilito dalla Provincia in base all'accordo di collaborazione vigente.

CAPO III° ULTERIORI DISPOSIZIONI

ART. 15

“FONDO PER ACQUISTO VIVERI”

La Giunta Comunale può assegnare al Servizio Sociale risorse economiche per l'acquisto di viveri e prodotti per l'infanzia.

Tali prodotti potranno essere concessi dal Servizio Sociale a persone e famiglie residenti nel territorio in grave emergenza sociale.

ART. 16

“PRESTITO SOCIALE”

Il Comune di Campiglia dei Berici, in luogo di altre forme di assistenza economica, di cui ai precedenti articoli, concede prestiti a sostegno economico di singoli o nuclei familiari in condizione di temporanea difficoltà allo scopo di prevenire l'entrata delle famiglie nel circuito assistenziale. L'intervento si configura come anticipazione di una somma di denaro qualora il soggetto sia assegnatario di erogazioni pensionistiche, assistenziali o previdenziali.

Può essere concesso alle famiglie ove i redditi siano inferiori ai parametri indicati all'art. 10 ed in via eccezionale e per documentati motivi, anche a famiglie con livello ISEE superiore fino al 30%.

ART. 17

“INTERVENTI PER FACILITARE L’INSERIMENTO OCCUPAZIONALE”

Al fine di facilitare l’inserimento lavorativo delle persone in precarie condizioni socioeconomiche, che presentino difficoltà a mantenere una regolare attività lavorativa, il Comune di Campiglia dei Berici istituisce appositi servizi di accompagnamento al lavoro attraverso la collaborazione con gli Enti competenti ed il privato sociale.

Inoltre il Comune di Campiglia dei Berici può attivare inserimenti occupazionali e tirocini presso Associazioni, Cooperative, ed altri enti non lucrativi convenzionati, con l’erogazione di un contributo in relazione all’attività svolta.

CAPO IV°

PROCEDURE PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

ART. 18

“DOMANDA DI INTERVENTI SOCIO-ECONOMICI”

Nell’ambito di quanto descritto all’art. 2, il cittadino presenterà domanda tramite apposito modulo predisposto dal Comune di Campiglia dei Berici.

L’Assistente sociale assicura ogni assistenza necessaria alla compilazione delle domande. La domanda per accedere agli interventi socio-economici elencati nel precedente art. 8, corredata della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), di norma, viene compilata su apposito modulo e presentata al Servizio Sociale del Comune.

A seconda della tipologia del contributo richiesto dall’interessato e/o individuato dal Servizio Sociale, il richiedente è tenuto a presentare specifica documentazione. E’ lasciata facoltà ai richiedenti di corredare la domanda con ogni altra documentazione atta a comprovare lo stato di bisogno e/o disagio dell’interessato e/o del suo nucleo familiare. Potranno essere ritenute valide le domande di intervento, corredate da apposita relazione, provenienti direttamente da servizi sociali territoriali.

ART. 19

“ISTRUTTORIA E CONCESSIONE DI INTERVENTI SOCIO-ECONOMICI”

Tutti gli interventi sono erogati a seguito dell’istruttoria definita dall’Assistente Sociale, ai sensi delle disposizioni che precedono e dopo attento esame delle risorse disponibili.

L’istanza dovrà essere corredata dalla eventuale documentazione prevista per ogni prestazione. Ove previste le dichiarazioni possono essere rese sotto forma di autocertificazione.

Ogni domanda sottoscritta dagli interessati, verrà corredata da relazione dell’Assistente Sociale competente in relazione alla tipologia di intervento. In casi straordinari ed urgenti, debitamente motivati, il Servizio Sociale può adottare provvedimenti anche senza la relazione dell’assistente Sociale. Parimenti, si può prescindere dalla relazione dell’assistente sociale quando si tratta di soggetti stabilmente seguiti dai Servizi Sociali e per i quali esista un piano individualizzato di assistenza di recente formulazione.

I dati personali potranno essere inseriti all’interno di una banca dati informatizzata e trattati esclusivamente per fini socio-assistenziali, in conformità con la normativa sulla privacy.

Per le famiglie in cui vi siano uno o più componenti seguiti da servizi esterni al Comune (es: SERT, CSM...) l'eventuale assegnazione di contributi economici da parte del Comune rappresenta un'integrazione degli interventi posti in essere da tali servizi. Pertanto il Servizio Sociale comunale può completare l'istruttoria richiedendo una relazione scritta a detti servizi che documenti il progetto individualizzato di assistenza posto in essere da questi in quanto responsabili e competenti della "presa in carico". Ogni istruttoria si conclude con una decisione finale (di accoglimento, di rigetto o di revoca del beneficio) assunta dal Responsabile del Servizio Sociale in collaborazione con l'Assistente sociale.

L'istruttoria viene definita entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza ovvero dal momento in cui la domanda viene integrata con la documentazione necessaria.

Il Servizio Sociale cura la trasmissione della decisione agli interessati e ai vari uffici.

Il Servizio Sociale può disporre, previo accordo con gli interessati:

- di erogare il contributo con quietanza intestata direttamente al soggetto creditore;
- di erogare il contributo a persona diversa da chi ha presentato la domanda, individuando la persona che maggiormente garantisce l'effettivo utilizzo della prestazione a beneficio di tutto il nucleo familiare, qualora sussistano situazioni di conflitto familiare o di rischio di gestione irrazionale del contributo economico.

Il Servizio Sociale cura la gestione e l'aggiornamento di una banca dati interna relativa alla messa in rete dei servizi per la programmazione della attività e l'erogazione delle prestazioni, adottando tutte le misure di sicurezza prescritte dal D.Lgs. 196/2003.

Il Servizio Sociale:

1. incentiva ogni collaborazione tra gli uffici del Settore competenti ad erogare prestazioni e fra altri uffici della Pubblica Amministrazione;
2. cura l'aggiornamento della modulistica di riferimento;
4. tiene il monitoraggio delle erogazioni effettuate;
5. effettua controlli con riguardo all'istruttoria e agli importi delle erogazioni economiche per verificare l'omogeneità e l'imparzialità delle procedure;
6. raccoglie dati relativi ai bisogni sociali emergenti e alle erogazioni effettuate da mettere a disposizione per orientare la programmazione dei servizi ed ottemperare alle richieste informative che pervengono da altri Enti (es: Regione Veneto..).

CAPO V° DISPOSIZIONI FINALI

ART. 20

“CONTROLLI SULLA VERIDICITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA”

Le persone ed i nuclei familiari beneficiari degli interventi disciplinati nel Regolamento, sono tenuti a comunicare, entro massimo 30 giorni, tutte le variazioni delle situazioni di fatto che hanno determinato la concessione del beneficio economico.

Il Servizio Sociale, nell'ambito delle proprie competenze e attribuzioni, provvede già in via ordinaria ad ogni opportuna verifica contestualmente alla "presa in carico" (art. 4), con facoltà di procedere anche in via autonoma ai controlli.

Le dichiarazioni sostitutive e ogni altra documentazione prodotta ai fini dell'erogazione dei contributi previsti dal Regolamento sono soggette a verifiche specifiche e a campione, come previsto dal D.P.R. 445/00.

A tal fine ci si avvarrà delle informazioni e delle banche dati in possesso di altri enti della Pubblica Amministrazione.

ART. 21

“AZIONI DI RIVALSA PER CONTRIBUTI PERCEPITI INDEBITAMENTE”

In caso di non coincidenza tra quanto dichiarato e quanto accertato, il Comune contatterà il beneficiario dell'intervento economico per ottenere chiarimenti e/o idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati forniti, anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità.

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione o persista l'incompletezza della stessa, il Comune provvederà a dichiarare la decadenza dal beneficio, con effetti a decorrere dalla data della sua attribuzione. Provvederà, altresì, al recupero degli arretrati, oltre agli interessi di legge, maggiorati delle eventuali altre spese.

Il Comune, nei casi di dichiarazioni che possono presentare i caratteri di uno degli illeciti richiamati dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/00, denuncerà il fatto all'Autorità Giudiziaria.

ART. 22

“AGGIORNAMENTO SOGLIE ACCESSO E IMPORTI CONTRIBUTI”

Le soglie di accesso individuate per la concessione di interventi socio-economici del presente regolamento, pari agli importi per trattamento minimo INPS e per il trattamento minimo integrato, seguono gli aggiornamenti stabiliti annualmente dalla normativa.

La Giunta Comunale provvede ad aggiornare annualmente gli altri importi e valori di cui agli articoli 9) e 10), in base al tasso tendenziale annuo di inflazione. Limitatamente ai contributi straordinari per eventi luttuosi di cui al punto 2 - Art. 11), si farà riferimento all'importo dell'onere ammesso alla detrazione stabilito dalla normativa nazionale.

La Giunta Comunale potrà riconsiderare gli importi massimi dei contributi tenuto anche conto del necessario periodo di sperimentazione.

Per i contributi di cui all'art. 13) comma 4 gli importi vengono definiti dall'Amministrazione Provinciale, competente in materia di minori riconosciuti da un solo genitore.

ART. 23

“PROGRAMMAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI”

Il Responsabile del Servizio Sociale relaziona semestralmente, anche in forma verbale con produzione di dati e documenti, sugli interventi operati alla Giunta Comunale, che verifica lo stato dei servizi resi ai fini della programmazione e della destinazione delle risorse.

ART. 24

“AMBITO DI APPLICAZIONE”

Il presente regolamento disciplina l'accesso e l'erogazione dell'assistenza economica di competenza comunale a favore di persone e famiglie in stato di bisogno, nei limiti del budget assegnato annualmente ai servizi sociali con l'approvazione del bilancio di previsione.

In caso di particolari ed eccezionali situazioni per le quali venga valutata la necessità di provvedere in deroga alle disposizioni previste dal presente Regolamento, il Servizio Sociale o un componente della Giunta Comunale, sentito il Responsabile del Servizio Sociale, potrà promuovere una proposta motivata di intervento per acquisire il parere della Giunta Comunale medesima.

Rimangono esclusi dall'ambito del presente regolamento quei contributi la cui istruttoria o erogazione è effettuata dal Comune di Campiglia dei Berici per effetto di normative nazionali e regionali specifiche, che ne stabiliscono i requisiti per l'accesso e le misure di intervento.

ART. 25

“ENTRATA IN VIGORE”

L'entrata in vigore del Regolamento comporta l'abrogazione di tutte le norme con esso incompatibili.